

REGOLAMENTO FIDC PER LE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITA' REMOTO

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di attuazione dello Statuto della FIDC UMBRA, e dell'art.13.6 lett. C) dello Statuto di Fededercaccia Umbra, disciplina lo svolgimento, in modalità remoto, mediante il ricorso alla teleconferenza audio-video, delle riunioni degli Organi Collegiali, delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro della FIDC.

ART. 2

Definizione

Ai fini del presente Regolamento, per riunioni in modalità remoto mediante teleconferenza audio-video si intendono le riunioni degli Organi Collegiali, delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro per le quali è prevista la possibilità che i componenti degli stessi partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede della riunione fissata nella convocazione.

ART. 3

Requisiti Tecnici

3.1 La partecipazione a distanza alle riunioni degli Organi Collegiali, delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro presuppone la disponibilità di strumenti idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti

3.2 Le strumentazioni adottate devono garantire la riservatezza delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di: visionare gli atti della riunione; approvare il verbale della seduta precedente; intervenire nella discussione; votare delibere/documenti

ART. 4

MATERIE ARGOMENTI OGGETTO DELLA RIUNIONE IN MODALITA' REMOTO

La riunione in modalità remoto, mediante teleconferenza audio-video, può essere utilizzata dagli organi collegiali della FIDC, dalle Commissioni e dai Gruppi di Lavoro per discutere e deliberare su materie e argomenti, ognuno per la propria competenza, per le quali non si presume la necessità di discussione in presenza.

ART. 5

CONVOCAZIONE

5.1 La convocazione delle riunioni degli Organi Collegiali, delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro in modalità telematica, mediante teleconferenza audiovideo, deve essere inviata dal Presidente della FIDC o da chi ne abbia titolo, secondo i termini e le regole previste dallo Statuto e dai Regolamenti della FIDC;

5.2 I termini di cui sopra, per motivi d'urgenza, potranno essere ridotti in giorni due per il Consiglio di Presidenza, in giorni 5 per il Consiglio direttivo Regionale.

ART. 6

SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Per la validità delle riunioni in modalità remoto, mediante teleconferenza audio-video, restano fermi i requisiti di validità previsti dallo Statuto della FIDC per le riunioni ordinarie.

Gli aventi diritto a partecipare alle riunioni mediante teleconferenza dovranno essere identificati tramite conoscenza personale del verbalizzante o tramite esibizione in video di un documento d'identità.

ART. 7

VERBALE DI SEDUTA

Della riunione dell'Organo Collegiale/Commissione/Gruppo di Lavoro viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- 1) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta, con l'indicazione che la riunione sia svolta in modalità remoto;
- 2) l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- 3) l'elenco nominativo dei componenti che hanno partecipato alla riunione;
- 4) sintesi degli interventi dei partecipanti alla riunione;
- 5) elenco ed esito delle votazioni degli atti amministrativi e degli argomenti posti in votazione.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno dell'approvazione, ai sensi dell'art. 13.6 lett. c), da parte del Consiglio Regionale e verrà ratificato dalla prima Assemblea utile.

8.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.